

Di quali atti si può autenticare la copia?

Giovanni Pizzo¹

Sulla autenticazione delle copie di atti e documenti c'è il prima e il dopo del testo unico sulla semplificazione documentale amministrativa, D.P.R. 445/2000. Infatti, vigente la legge 15/1968 l'ambito della semplificazione era circoscritto ai rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni nonché alle pubbliche amministrazioni tra di loro. L'articolo 1 stabiliva che *"la produzione agli organi della pubblica amministrazione di atti e documenti e la loro formazione, rilascio e conservazione da parte di tali organi sono disciplinati dalla presente legge"*. La successiva legge 241/1990 definiva all'articolo 22 documento amministrativo *"ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa"*. Con ciò assorbendo nel novero degli atti e documenti amministrativi anche quelli di natura privata ma allegati ad istanze alla pubblica amministrazione. La semplificazione non si applicava ai documenti scambiati in rapporti interprivatistici.

In tale contesto il dipendente incaricato dal sindaco poteva, tra l'altro, autenticare soltanto le copie di atti e documenti amministrativi, o comunque allegati ad una istanza alla pubblica amministrazione. La circolare MIACEL 26/1991 riferiva che il Consiglio di Stato (Sez. I, parere del 3 luglio 1991) aveva ritenuto di *"non poter escludere l'autentica di documenti di origine privata, quando gli atti e i documenti siano richiesti a corredo di domande presentate ad una pubblica amministrazione, mentre non ha ritenuto applicabile la disposizione in commento agli atti inerenti rapporti interprivatistici o all'attività giudiziaria"*; e proseguiva insegnando che *"è innanzitutto necessario che la richiesta di copia di un atto o documento sia connessa ad un'istanza da produrre alla pubblica amministrazione"*.

Con il D.P.R. 445, dicevamo, è cambiato tutto. Mantenuta sostanzialmente la definizione di documento amministrativo (articolo 1 comma 1/a), il quadro d'insieme è stravolto dall'articolo 2, laddove si stabilisce che *"le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono"*.

Quest'ultimo inciso apre l'utilizzo degli strumenti della semplificazione ai rapporti tra i privati, allo stesso modo (con qualche variante) e validità giuridica che rivestono nei confronti della pubblica amministrazione. Tra questi strumenti va annoverata la autenticazione delle copie (articolo 18), per la quale non ci si deve più chiedere *"a chi/cosa sono destinate"*. Cosa allora si può autenticare? La copia di:

- a) atti e documenti amministrativi, compresi i certificati e i documenti di identità;
- b) atti di natura privata;
- c) estratti di libri, opuscoli, pubblicazioni a stampa in genere, potendosi considerare *"originale"* ognuno degli esemplari stampati di un'opera (Ministero dell'Interno, prot. n. 09403239/15100252 del 24 agosto 1994);
- d) atti e documenti rappresentati in qualsiasi formato – grafico, alfanumerico, altro; e in qualsiasi lingua.

In buona sostanza, non vi sono limiti particolari in ordine alla natura degli atti e documenti e neppure alla loro destinazione pubblica o privata (che rileva, semmai e in maniera autonoma, ai fini del regime dell'imposta di bollo). Unico vincolo, che sia (reso) disponibile al funzionario autenticatore (perché presso di lui depositato o a lui esibito) l'originale; infatti, l'autenticazione

¹ I corsivi nel testo sono dell'autore.

delle copie "consiste nell'attestazione di *conformità con l'originale* scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato" (articolo 18 comma 2).

In maniera ancora più esplicita: diversamente che nel passato, è possibile rilasciare a soggetti privati attestazioni di conformità di copie di scritture private, atti di natura negoziale, contratti, promesse unilaterali, statuti e atti costitutivi di associazioni e circoli privati, da utilizzare anche per esclusive finalità di tipo privato (Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione - Circolare telegrafica n. 9/2004) - a condizione che ne sia esibito l'originale con il quale confrontare (collazionare) la copia. Requisito questo che comporta anche la impossibilità di autenticare la copia ricavata da una precedente copia già autenticata: il confronto deve essere con l'originale, non con un suo sostituto.

L'ufficiale autenticatore non deve 'leggere' integralmente il documento originale e la corrispettiva copia per acclararne la perfetta corrispondenza in ogni specifica parte: la situazione sarebbe quantomeno assurda; gli basta applicare nella collazione la diligenza propria della natura dell'espletamento di questa mansione. Fermo restando che il contenuto dell'atto in quanto tale non rileva in alcun modo ai fini dell'autenticabilità della relativa copia. Come non entrano in gioco in questo specifico ambito le regole prescritte per l'acquisizione degli atti e documenti stranieri (legalizzazione, apostille, traduzione ufficiale): sono del tutto irrilevanti se sia richiesto unicamente di rilasciare la copia autentica dell'atto scritto in lingua straniera.